



Publicato sull'Albo ufficiale (n. 2462)  
Dal 27 febbraio al 13 marzo 2023

La Rettrice

Decreto n. 217

Anno 2023

Prot. n. 43991

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467 e modificato con decreti rettorali 2 settembre 2022, n. 1056 e 30 settembre 2022, n. 1185;

VISTA la necessità di introdurre nuove disposizioni per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, limitatamente alle procedure bandite ai sensi dei commi 6-*terdecies* e 6-*quinquiesdecies* dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come introdotti dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79;

VISTA la necessità di introdurre nuove disposizioni per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010 nella nuova formulazione vigente dal 30 giugno 2022;

VISTA altresì la necessità di introdurre nuove disposizioni finalizzate a una razionalizzazione e semplificazione della procedura di reclutamento dei ricercatori;

VISTO l'articolo 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 19 dicembre 2022;

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta dell'11 gennaio 2023;

PRESO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 17 gennaio 2023 e del 27 gennaio 2023, di approvazione del nuovo testo del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”,



## DECRETA

1. di emanare il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che fa parte integrante del presente decreto, per la disciplina dei concorsi di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010, previsti in via transitoria dai commi 6-*terdecies* e 6-*quinquiesdecies* dell’articolo 14 del decreto-legge n. 36/2022 come introdotti dalla legge di conversione n. 79/2022 e per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 della legge n. 240/2010 nella nuova formulazione vigente dal 30 giugno 2022.
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;
3. di abrogare con effetto dall’entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1 il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale, 16 aprile 2019, n. 467, e successive modifiche con i decreti rettorali 2 settembre 2022, n. 1056 e 30 settembre 2022, n. 1185, fatta salva l’applicazione del regime transitorio previsto dall’articolo 34, comma 3, del Regolamento di cui al punto 1.

La Rettrice  
(F.to Prof.ssa Alessandra Petrucci)



## **Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato e le procedure di chiamata diretta ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230 per i ricercatori a tempo determinato, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (Raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE), nel rispetto della Direttiva 1999/70/CE (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 sia nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022 sia nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2022.
2. Le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al comma precedente si svolgono secondo le modalità e i limiti stabiliti all'articolo 14 del decreto-legge n. 36/2022, come introdotto dalla legge di conversione n. 79/2022.
3. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010, già bandite alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 240/2010 nel testo vigente fino 29 giugno 2022.
4. Dall'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, nelle procedure di cui al presente Regolamento deve farsi riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari in luogo dei settori concorsuali e dei macrosettori.

#### **Articolo 2 – Natura del rapporto**

1. Le condizioni che regolano il rapporto e, in particolare, i diritti e i doveri che ne derivano, il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale sono disciplinate da un contratto di lavoro.
2. Con riferimento alle incompatibilità trova applicazione l'articolo 28 del presente Regolamento.



3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme inerenti allo stato giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato, in quanto applicabili.

4. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

5. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli; costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

### **Articolo 3 – Tipologie contrattuali**

1. I ricercatori possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, di durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242;

b) contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, di durata triennale, non rinnovabili;

c) contratti di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per una durata complessiva di sei anni, non rinnovabile.

2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al precedente comma 1, lettera b), del presente articolo, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della stessa legge. La procedura è disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di chiamata dei professori ordinari e associati.

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5-*bis*, della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, l'Università, qualora



disponga delle necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto, la chiamata di cui al comma 2 del presente articolo, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare. La procedura è disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di chiamata dei professori ordinari e associati.

4. Secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno, l'Università, su istanza dell'interessato, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge n. 240/2010. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore concorsuale di riferimento. La procedura è disciplinata dal regolamento di Ateneo in materia di chiamata dei professori ordinari e associati.

#### **Articolo 4 – Impegno orario e oggetto della prestazione**

1. I contratti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

2. I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui 350 ore dedicate ad attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo pieno e per un totale di 750 ore, di cui 200 ore dedicate ad attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo definito.

3. L'attività di didattica frontale è svolta nei Corsi di Studio, di Dottorato di Ricerca e nelle Scuole di Specializzazione, sulla base delle esigenze dell'offerta formativa dell'Ateneo, con il seguente impegno:

a) per i ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, da un minimo di 32 a un massimo di 72 ore se a tempo pieno e da un minimo di 21 a un massimo di 42 ore se a tempo definito;

b) per i ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e lettera c), del presente Regolamento, da un minimo di 64 a un massimo di 96 ore se a tempo pieno, e da un minimo di 44 a un massimo di 64 ore se a tempo definito.



4. Possono essere affidati e retribuiti insegnamenti nei Master esclusivamente:

a) ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, cui siano state assegnate, nello stesso anno accademico, almeno 32 ore di attività didattica frontale se a tempo pieno o almeno 21 ore se a tempo definito;

b) ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, cui siano state assegnate, nello stesso anno accademico, almeno 64 ore di attività didattica frontale se a tempo pieno o almeno 44 ore se a tempo definito.

5. I ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale svolgono la predetta attività con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.

6. Tenuto conto delle specifiche esigenze derivanti dalle previsioni dei singoli progetti nell'ambito del finanziamento PNRR, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, banditi sugli stessi progetti, svolgono annualmente attività di didattica frontale nei Corsi di studio, di Dottorato di ricerca e nelle Scuole di specializzazione in una misura compresa tra un minimo di 8 e un massimo di 32 ore se a tempo pieno e tra un minimo di 8 e un massimo di 21 ore se a tempo definito.

7. La misura del trattamento di missione è quella stabilita per i ricercatori dal Regolamento missioni dell'Ateneo.

#### **Articolo 5 – Programmazione**

1. L'Ateneo procede alla stipula di contratti di lavoro subordinato per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato con fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in sede di formulazione del bilancio di previsione, previa verifica delle risorse finanziarie e, nel caso dei contratti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, dei punti organico disponibili nell'ambito della programmazione triennale.

2. Per i posti di ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, gli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni per un importo non inferiore al costo medio quindicennale di un professore associato, incrementato del 5% annuo per gli aumenti retributivi annuali. La convenzione è stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.

3. I posti di ricercatore di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a) sono attivati



nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 14, comma 6-*quinqüesdecies*, del decreto-legge n. 36/2022, come introdotto dalla legge di conversione n. 79/2022.

4. Per l'attivazione delle procedure di finanziamento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nel caso di specifici accordi con soggetti privati, questi ultimi versano la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla disciplina cui la convenzione è assoggettata. Il versamento in quote annuali è possibile solo previo accordo tra le parti. Il finanziatore esterno che concorda di corrispondere il finanziamento in quote annuali deve stipulare idonea garanzia d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto. Sono esentate dalla presentazione della suddetta garanzia le Aziende Ospedaliere-Universitarie e Sanitarie di riferimento.

5. Le attivazioni di posti finanziati su risorse esterne di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le proroghe di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1-*bis*, della legge n. 240/2010 come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca formalmente attribuite e remunerate, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

7. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, l'Università degli Studi di Firenze riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022.

#### **Articolo 6 – Procedura di attivazione**

1. La richiesta di attivare una procedura pubblica di selezione per l'assunzione di



ricercatori mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di attivazione di procedure per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la tipologia contrattuale che si intende attivare ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento ed eventuale prorogabilità;
- b) l'indicazione della modalità di reclutamento, nel caso di applicazione della procedura d'urgenza di cui all'articolo 33 del presente Regolamento;
- c) la copertura finanziaria e, nel caso dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, dei punti organico, del contratto di ricercatore nell'ambito delle risorse per la programmazione triennale a ciò destinate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) la fonte del finanziamento del contratto, qualora gravi su apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- e) il settore concorsuale e un profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza del reclutamento;
- g) il parere dell'altro Dipartimento referente, ai sensi della normativa di Ateneo, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura;
- h) l'indicazione della necessaria intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di attivazione di contratti relativi a settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;
- i) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere ivi compresa, per i settori che prevedono attività assistenziale, l'indicazione della relativa attività e del titolo di studio richiesto;
- l) l'indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell'attività di ricerca che il





ricercatore deve svolgere;

m) il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;

n) l'indicazione di almeno una lingua straniera che è oggetto della prova di concorso;

o) l'eventuale specifica disciplina contrattuale in relazione alla tipologia di finanziamento di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;

p) il regime d'impegno.

3. I Dipartimenti trasmettono al Rettore, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la proposta di attivazione dei bandi per il reclutamento dei ricercatori. Ai fini dell'approvazione, il Consiglio di Amministrazione verifica la compatibilità della richiesta del Dipartimento con la programmazione triennale di Ateneo, la copertura finanziaria e, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), la copertura dei punti organico.

## **CAPO II – RECLUTAMENTO**

### **Articolo 7 – Procedura selettiva**

1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, indice con proprio atto la procedura selettiva secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE.

2. Il bando di selezione è emanato dal Rettore e l'avviso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*; dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande. Il bando di selezione è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sui siti internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'Ateneo può usare inoltre altri mezzi di informazione digitali per divulgare i bandi di selezione alla comunità scientifica o a specifiche categorie professionali.

3. Nel bando sono indicati:

a) il settore concorsuale e un profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

b) la tipologia del contratto e del relativo regime d'impegno e la eventuale prorogabilità, ove si tratti di contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento;



- c) le informazioni sulle specifiche funzioni del ricercatore, ivi compresa l'attività didattica richiesta;
- d) i requisiti per l'ammissione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 8 e dalla normativa vigente;
- e) i diritti e i doveri dei ricercatori a tempo determinato;
- f) il Dipartimento di afferenza;
- g) il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
- h) le modalità di attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento;
- i) il trattamento retributivo e la relativa copertura finanziaria;
- l) la/e lingua/e straniera/e richiesta/e; per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
- m) l'eventuale attività assistenziale secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata e il titolo di studio richiesto;
- n) il termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli, delle pubblicazioni e dei documenti da parte dei candidati;
- o) le modalità di selezione; la necessità di espressione del consenso dei candidati all'eventuale espletamento in modalità telematica della discussione orale ai sensi del successivo articolo 18, comma 7.

### **Articolo 8 – Requisiti di ammissione alla selezione**

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione per i contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del presente Regolamento, i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Sono ammessi a partecipare alla selezione per i contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento:
  - a) coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente e che abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di borse post-dottorato ai sensi



dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

oppure

b) coloro che abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica;

oppure

c) coloro che abbiano usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica;

oppure

d) coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione medica;

oppure

e) coloro che sono in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore ordinario o professore associato.

3 Per le selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, le attività svolte per periodi inferiori ai tre anni in qualità di titolare di contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, nonché di quelli stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005, sono cumulabili agli assegni di ricerca di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo. In tal caso, ai fini della partecipazione è richiesto il titolo di dottore di ricerca o del titolo equivalente.

4. Per le selezioni per le quali è prevista l'attività assistenziale, il candidato deve necessariamente essere in possesso del titolo di studio per l'inserimento in attività assistenziale.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

6. Non sono ammessi alle selezioni:

a) coloro che sono stati già assunti a tempo indeterminato come professori ordinari o associati o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;

b) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;



c) coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito.

d) esclusivamente per le selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente Regolamento, altresì non sono ammessi coloro che sono stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, presso l'Università degli Studi di Firenze o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui all'articolo 22, al comma 1, della medesima legge nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;

e) esclusivamente per le selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, altresì non sono ammessi i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio della stessa tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022.

7. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità delle domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte, in qualunque momento della procedura, con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.

### **Articolo 9 – Valutazione**

1. La valutazione avviene sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione, dell'attività didattica, dei titoli, del curriculum, dell'attività clinico assistenziale, ove richiesta, e dell'accertamento delle competenze linguistiche secondo i criteri e i parametri individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

### **Articolo 10 – Modalità di attribuzione dei punteggi**

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento, i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti nelle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento sono individuati come segue:

a) pubblicazioni scientifiche, tra 50 e 70;

b) didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, fino a 5;



c) titoli e curriculum, comprensivo dell'attività di ricerca e della produzione scientifica complessiva, tra 30 e 50;

d) attività assistenziali, ove rilevanti, fino a 20.

2. Gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti nelle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento sono individuati come segue:

a) pubblicazioni scientifiche, tra 50 e 70;

b) didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, fino a 15;

c) titoli e curriculum, comprensivo dell'attività di ricerca e della produzione scientifica complessiva, tra 30 e 50;

d) attività assistenziali, ove rilevanti, fino a 20.

3. Il punteggio complessivo attribuibile non può comunque superare il valore di 100.

#### **Articolo 11 – Valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione**

1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni per le procedure di cui al presente Regolamento sono considerate esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di ISSN o ISBN. Le tesi di dottorato o quelle relative a titoli equipollenti sono valutate anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

2. La valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche proprie di ciascun settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari a essi correlate limitatamente ai fini indicati dall'articolo 24 della legge n. 240/2010;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità



scientifico internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

### **Articolo 12 – Valutazione della didattica**

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.

### **Articolo 13 – Valutazione dei titoli e del curriculum**

1. Il giudizio sui titoli e il curriculum è effettuato attraverso una motivata valutazione seguita da una comparazione dei seguenti titoli:

- a) titolo di dottore di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- c) realizzazione di attività progettuale, relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- d) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane;
- e) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è prevista;
- f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- g) partecipazioni in qualità di relatore a congressi, convegni e seminari di interesse nazionale e internazionale;
- h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista.

2. La valutazione di ciascun titolo indicato nel comma 1, del presente articolo, è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

3. Nella valutazione della produzione scientifica risultante dal curriculum deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,



adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) *impact factor* totale;
- d) *impact factor* medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di *Hirsch* o simili).

#### **Articolo 14 – Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario**

1. Ai fini della valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario si tiene conto della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutati altresì la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, nonché eventuali indicatori quantitativi dell'attività medesima.

#### **Articolo 15 – Commissione giudicatrice per la selezione dei ricercatori**

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato disciplinate dal presente Regolamento è nominata con decreto del Rettore pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

2. La Commissione è composta da tre professori ordinari o associati. Dopo la scadenza del bando, un componente è designato, dal Consiglio di Dipartimento, tra docenti interni o esterni all'Università di Firenze. I restanti due componenti, comunque esterni all'Università degli Studi di Firenze e appartenenti ad Atenei diversi, sono individuati, tramite sorteggio secondo le modalità previste dall'articolo 16 del presente Regolamento. La proposta dei nominativi dei componenti la Commissione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta, nella sua composizione riservata ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di attivazione di procedure per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 3,



comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.

3. La Commissione è composta da professori ordinari o associati, afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Quando la disponibilità numerica a livello nazionale è insufficiente, si attinge al macro settore concorsuale al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore ordinario o associato sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

4. Ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010 possono far parte della Commissione solo professori ordinari o associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, i Dipartimenti devono acquisire agli atti le relative dichiarazioni rese ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e provvedere ai relativi controlli secondo quanto stabilito dall'articolo 71 del medesimo decreto.

5. Ai sensi della Carta Europea dei ricercatori richiamata all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. I Consigli di Dipartimento, in sede di approvazione della proposta dei nominativi, devono motivare espressamente circa l'eventuale mancato rispetto dell'equilibrio di genere.

#### **Articolo 16 – Sorteggio della Commissione**

1. Per ogni procedura concorsuale il Consiglio di Dipartimento indica due terne di professori esterni all'Università degli studi di Firenze secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del presente Regolamento.

2. I nominativi vengono indicati secondo l'ordine alfabetico per cognome e nome e a ciascuno di essi è assegnato un numero cardinale fra 1 e 6. Tre nominativi vengono inseriti, secondo l'ordine alfabetico, nella terna A con relativa numerazione da 1 a 3 e gli altri tre nella terna B con numerazione da 4 a 6, anch'essi secondo l'ordine alfabetico. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 5, del presente Regolamento, i nominativi dei commissari appartenenti al genere meno rappresentato sono inseriti in una unica terna.





3. Le operazioni di sorteggio sono effettuate a opera degli uffici dell'amministrazione centrale dell'ateneo secondo modalità fissate con delibera dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in modo da garantire la trasparenza della procedura. Delle operazioni di sorteggio viene redatto verbale.

4. In caso di dimissioni o rinuncia del membro designato, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede a designare un nuovo nominativo in sostituzione. In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più membri sorteggiati, per la sostituzione si procede a un nuovo sorteggio fra i restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. In caso di dimissioni o rinuncia dell'intera Commissione, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede a deliberare un nuovo membro designato e due nuove terne di commissari sorteggiabili.

#### **Articolo 17 – Lavori della Commissione**

1. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del presente Regolamento, decorre il termine perentorio di trenta giorni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui al primo periodo, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

2. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Esse producono effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

4. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Università di Firenze fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dal Regolamento missioni e rimborsi spese dell'Ateneo.



5. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice etico di Ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare nel verbale apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra di loro e con i candidati.

### **Articolo 18 – Selezione**

1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice designa al proprio interno il Presidente e il Segretario, attesta l'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra i propri membri e predetermina, in applicazione degli articoli da 9 a 14 del presente Regolamento, i criteri per:

- a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, dell'attività didattica, dei titoli, del curriculum e dell'eventuale attività assistenziale in ambito sanitario secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 9 a 14;
- b) l'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando;
- c) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

2. I criteri adottati e l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda sono pubblicati sul sito di Ateneo per almeno sette giorni.

3. Ciascun commissario verifica la insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi con i candidati e sottoscrive le specifiche dichiarazioni a verbale.

4. Decorsi sette giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, la Commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati esprimendo un motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, sull'attività didattica, sui titoli, sul curriculum e sull'eventuale attività assistenziale se prevista dal bando per le procedure in ambito sanitario, secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 9 a 14.

5. A seguito della valutazione comparativa di cui al comma 4 del presente articolo, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica di cui al comma 7 del presente articolo i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tale caso si applica quanto previsto dal successivo comma 11.

6. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, la modalità, la data e l'orario di



svolgimento della discussione e della prova di lingua sono pubblicati nel sito dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della discussione, salvo quanto previsto dal comma 12 del presente articolo. In caso di rinvio, la nuova data è resa nota sul sito di Ateneo almeno sette giorni prima della stessa.

7. Con riferimento alla disciplina dello svolgimento in via telematica della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica del candidato e dell'accertamento delle competenze linguistiche trova applicazione l'articolo 19 del presente Regolamento.

8. La Commissione procede successivamente, secondo l'ordine individuato tramite sorteggio o seguendo l'ordine alfabetico, alla discussione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica nonché alla prova di lingua volta all'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando e, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

9. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce ai sensi del precedente articolo 10 un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, all'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, ai titoli, al curriculum, nonché alle attività assistenziali, ove rilevanti, dei candidati ammessi alla stessa.

10. La Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua il candidato vincitore che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 65 punti. La Commissione formula altresì una graduatoria di merito tra coloro che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a detta soglia; la graduatoria può essere utilizzata dal Dipartimento esclusivamente per chiamate che si perfezionano entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente a seguito del verificarsi dei seguenti casi:

- a) impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
- b) rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
- c) mancata presa di servizio dello stesso senza giustificato motivo;
- d) dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.

Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore a sei, la Commissione, al termine della seduta di predeterminazione dei criteri e una volta presa visione delle domande di partecipazione, stabilisce la convocazione, con un preavviso di almeno quindici giorni, di due sedute da svolgersi in



via consecutiva, anche nello stesso giorno. Nella prima è effettuata la valutazione preliminare comparativa dei candidati; nella seconda si procede alla discussione pubblica di cui al comma 7 del presente articolo. Data, modalità e orario di svolgimento di tali sedute sono pubblicati nel sito dell'Ateneo, almeno quindici giorni prima del loro svolgimento.

12. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro sei mesi dalla data di nomina. Su richiesta debitamente motivata della Commissione, da presentarsi entro e non oltre quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

13. La Commissione consegna gli atti al Rettore che, verificata la loro regolarità, li approva con decreto entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.

14. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione, comprensivi degli eventuali allegati, sono resi pubblici dopo la pubblicazione nel sito di Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti.

15. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

### **Articolo 19 – Modalità telematica**

1. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la collegialità. La discussione pubblica può volgersi, a discrezione della Commissione, in presenza o in modalità telematica. Nel caso in cui la discussione pubblica avvenga in presenza, fino a due commissari possono comunque collegarsi con modalità telematiche.

2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo si svolgano in modalità telematica deve essere assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il collegamento simultaneo tra i partecipanti;



b) la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;

c) la pubblicità della discussione;

d) la garanzia di certa identificazione dei commissari e dei candidati.

3. Per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta è vietato effettuare fotografie o registrazioni, anche parziali.

4. L'utilizzo di strumenti di connessione audio-video durante la seduta deve in ogni caso consentire:

a) la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta, in modo da garantire che questi non utilizzi strumenti di ausilio né si avvalga del supporto di altre persone;

b) la verifica della corretta identità del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità;

c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento contemporaneo per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e dei soggetti terzi che ne abbiano fatto richiesta all'amministrazione, almeno tre giorni prima della data di svolgimento pubblicata nel sito di Ateneo.

5. I membri della Commissione giudicatrice partecipano alla seduta utilizzando, di norma, propri dispositivi telematici. Fino all'identificazione di una specifica procedura informatica da parte dell'Ateneo, spetta alla Commissione l'individuazione della piattaforma da utilizzare per il collegamento telematico e l'invio ai candidati del relativo invito (*link*) per la partecipazione.

6. La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata delle relative operazioni.

7. Nel caso in cui per motivi tecnici uno dei membri della Commissione o uno dei candidati durante le riunioni e la discussione pubblica non siano in grado di partecipare o di proseguire la partecipazione, la seduta è sospesa ed è ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente. Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale della seduta.

8. L'Università degli Studi di Firenze è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.

9. Il candidato che risulti assente nel giorno e nell'orario stabiliti per la discussione pubblica in modalità telematica, oppure che si colleghi con un ritardo di oltre quindici minuti rispetto all'orario di convocazione, è considerato rinunciatario.

10. Eventuali ulteriori regole operative sono disciplinate nei bandi di indizione delle



single procedure selettive in base all'articolo 24 della legge n. 240/2010.

### **Articolo 20 – Proposta di chiamata**

1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto nella graduatoria, o dei candidati vincitori in caso di selezioni per più posizioni sullo stesso settore scientifico-disciplinare, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati aventi diritto al voto. In caso di selezioni per più posizioni sullo stesso settore scientifico-disciplinare, il Dipartimento, all'atto della proposta di chiamata, individua, di concerto con i responsabili scientifici e in relazione ai curriculum vitae presentati all'atto della domanda, il progetto da assegnare a ciascun candidato risultato vincitore. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, fatta salva la concessione di una proroga di quindici giorni da parte del Rettore in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di trenta giorni. La delibera di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato vincitore in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.
2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la delibera è assunta dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con delibera motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1 del presente articolo. In tal caso il Dipartimento non può richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo ruolo e settore concorsuale per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.
5. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 18, comma 10, del presente Regolamento, il Dipartimento delibera, con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo, la nuova chiamata per il candidato collocato in graduatoria successivamente al vincitore.



## CAPO III – CHIAMATA DIRETTA

### Articolo 21 – Procedura di chiamata diretta

1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione riservata a professori di ruolo ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di chiamata diretta di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.
2. Non è consentita al Dipartimento la proposta di chiamata di coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, esclusivamente per le selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, della stessa tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022.
4. Qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare previsto per la chiamata, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
5. La delibera deve contenere:
  - a) la modalità di reclutamento in oggetto, adeguatamente motivata;
  - b) l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare individuato;
  - c) l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 230/2005 e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui alla lettera b del presente comma;
  - d) il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;
  - e) il parere dell'eventuale altro Dipartimento referente;



f) la modalità di copertura finanziaria;

g) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, alla necessità dell'intesa con l'Azienda sanitaria presso la quale è prestata l'attività assistenziale.

6. La proposta di chiamata diretta del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ed è successivamente trasmessa al Ministero dell'Università e Ricerca per il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005.

7. Acquisito il nulla osta del Ministero, il Rettore invita il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.

#### **Articolo 22 – Procedura di chiamata diretta per vincitori di programmi di alta qualificazione nazionali o europei**

1. L'Università può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, previo nulla osta del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con soggetti che risultino vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), così come identificati con apposito decreto ministeriale, nei casi e con le modalità in esso disciplinate. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura degli oneri contrattuali.

2. Per i soggetti selezionati ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza dei due terzi nella composizione riservata a professori di ruolo ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento. Nel caso delle delibere di chiamata diretta di ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, partecipano anche questi ultimi.

3. La delibera deve contenere:

a) la modalità di reclutamento in oggetto, adeguatamente motivata;

b) l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare individuato;

c) l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 230/2005 e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui alla lettera b) del





presente comma;

d) il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;

e) il parere dell'eventuale altro Dipartimento referente;

f) la modalità di copertura finanziaria;

g) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, alla necessità dell'intesa con l'Azienda sanitaria presso la quale è prestata l'attività assistenziale.

4. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. Per le sole selezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, della stessa tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 come modificato dalla legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022.

6. La proposta di chiamata diretta del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e, nei casi previsti, è successivamente trasmessa al Ministero per il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005.

7. Acquisito il nulla osta del Ministero, il Rettore invita il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.

## **CAPO IV – RAPPORTO DI LAVORO**

### **Articolo 23 – Stipula del contratto**

1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.



3. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le date di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- b) la descrizione delle attività di ricerca, compresa l'eventuale attività assistenziale;
- c) l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, con l'indicazione delle ore dedicate all'attività di didattica frontale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del presente Regolamento;
- d) l'obbligo di:
  1. presentazione al Direttore del Dipartimento di una relazione tecnico-scientifica sull'attività di ricerca entro trenta giorni dalla scadenza annuale del contratto;
  2. compilazione e chiusura del registro dell'insegnamento al termine delle lezioni, e comunque non oltre il 31 agosto, e del registro delle attività didattiche entro il 31 agosto di ciascun anno accademico.
- e) il trattamento economico complessivo;
- f) il trattamento previdenziale e assistenziale;
- g) il Dipartimento di afferenza e la struttura assistenziale per i settori clinici;
- h) il settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale;
- i) la modalità e frequenza di verifica dell'attività svolta;
- l) il periodo di prova ai sensi dell'articolo 24 del presente Regolamento;
- m) la possibilità di recesso unilaterale da parte del ricercatore, previo preavviso scritto di almeno trenta giorni;
- n) le cause di cessazione del rapporto di lavoro.

4. La violazione delle previsioni di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo costituisce inadempimento che determina la risoluzione del contratto per giusta causa.

5. È vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

6. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, e che stipulano un contratto da ricercatore di cui all'articolo 3,



comma 1, lettera c), del presente Regolamento, è riconosciuto, su richiesta dell'interessato, un periodo di servizio pari a tre anni ai fini dell'inquadramento. In questi casi la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

7. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 e che stipulano un contratto da ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente Regolamento, è riconosciuto, su richiesta dell'interessato, un periodo di servizio pari a due anni ai fini dell'inquadramento.

8. Qualora l'assunzione del ricercatore si verifichi presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento di attività assistenziale ed egli svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche la predetta attività assistenziale, la stessa è espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

9 Il regime di impegno può essere modificato previa richiesta motivata da parte del ricercatore. Tale modifica è subordinata all'approvazione del Consiglio di Dipartimento in riferimento alla compatibilità del regime di impegno richiesto con le esigenze scientifiche, didattiche e, laddove previste, assistenziali della posizione, nonché alla verifica che il cambio di regime sia pienamente compatibile con i vincoli correlati al finanziamento del posto di ricercatore. Per le posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, la suddetta delibera deve garantire la necessaria copertura finanziaria nel caso di modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno: i contenuti standard minimi e le modalità di verifica della delibera del Consiglio di Dipartimento sono stabiliti con determinazione del Direttore Generale. La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso il Dipartimento a garantire la sostenibilità dell'offerta didattica connessa alla posizione senza ulteriori aggravii di costi nel periodo di durata del contratto. La modifica del contratto conseguente al mutamento del regime di impegno è sottoscritta dal ricercatore e dal Rettore.

10. Per i posti di ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, con oneri a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, la modifica di regime di impegno è altresì subordinata alla previa modifica della convenzione.

11. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di



lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

#### **Articolo 24 – Periodo di prova**

1. Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.

#### **Articolo 25 – Proroga del contratto**

1. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, può, con il consenso dell'interessato, proporre la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, secondo le modalità, i criteri e parametri definiti con decreto ministeriale n. 242/2011 adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.

2. La proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da un professore nominato dal Direttore del Dipartimento. La delibera, adottata dal Consiglio nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, deve contenere:

- a) i motivi di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga;
- b) la valutazione positiva dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;
- c) la copertura finanziaria della proroga del contratto a valere su fondi esterni;
- d) la necessità dell'intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di contratti che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale.

La delibera deve dare atto dell'avvenuta acquisizione del consenso dell'interessato.

3. Il Dipartimento sottopone la proposta di proroga alla Commissione prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 242/2011, dandone contestualmente comunicazione al Rettore, sei mesi prima della scadenza del contratto. La Commissione, prevista dal predetto decreto ministeriale, unica per ognuna delle aree di ricerca di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e composta da un numero di membri pari al numero dei direttori dell'area stessa, è



nominata con decreto del Rettore.

4. La Commissione di cui al comma precedente valuta l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore, anche sulla base della delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento.

5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3 del presente articolo, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

6. La proroga del contratto su fondi esterni è disciplinata da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione verificata la copertura finanziaria secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento.

7. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, invita il ricercatore alla sottoscrizione della proroga del contratto.

#### **Articolo 26 – Documentazione dell'attività dei ricercatori**

1. Il ricercatore annota negli appositi registri delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il ricercatore deve:

a. presentare al Direttore del Dipartimento una relazione tecnico-scientifica sull'attività di ricerca entro trenta giorni dalla scadenza annuale del contratto;

b. compilare e chiudere il registro dell'insegnamento al termine delle lezioni, e comunque non oltre il 31 agosto, e il registro delle attività didattiche entro il 31 agosto di ciascun anno accademico.

3. La violazione delle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo costituisce inadempimento che determina la risoluzione del contratto per giusta causa.

4. In caso di proposta di proroga del contratto da parte del Dipartimento, il ricercatore consegna la relazione del terzo anno di contratto, anticipatamente rispetto a quanto previsto al comma 2, nei termini indicati dal Direttore del Dipartimento.

#### **Articolo 27 – Trattamento economico**

1. Il trattamento economico per i contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato (classe 0) a seconda del regime di impegno previsto dal bando.

2. Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del presente Regolamento, è pari al trattamento iniziale spettante al



ricercatore confermato (classe 0), a seconda del regime di impegno previsto dal bando, elevato fino a un massimo del 30%, alla stregua dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il trattamento economico relativo all'attività assistenziale è determinato dall'Azienda Sanitaria presso la quale è svolta detta attività.

### **Articolo 28 – Incompatibilità**

1. Il conferimento del contratto di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato o autonomo presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni e contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Il ricercatore a tempo determinato, inoltre, non può svolgere ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università, fatto salvo, per i ricercatori con regime d'impegno a tempo definito, l'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo purché non determini situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo. In ogni caso, trovano applicazione le norme del vigente Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, compatibilmente con le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato.

2. Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti di amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

### **Articolo 29 – Cessazione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.

2. Il ricercatore, in caso di recesso, è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni, salvo il caso sia assunto in altra categoria presso l'Ateneo. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha diritto di trattenere al ricercatore un importo pari alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3. Il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la



mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 26, comma 2, del presente Regolamento, nonché la grave violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 28 del presente Regolamento.

### **Articolo 30 – Responsabilità**

1. Il ricercatore può utilizzare gli spazi, le attrezzature e i servizi dell'Università che sono a disposizione dei docenti in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.
2. Il Direttore del Dipartimento ha cura che siano forniti al ricercatore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il ricercatore si impegna a espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e a osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.

### **Articolo 31 – Proprietà intellettuale**

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevetto, realizzata dai ricercatori di cui al presente Regolamento nell'espletamento delle loro mansioni, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dai Regolamenti di Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

### **Articolo 32 – Fondi di Ateneo a garanzia della maternità**

1. Nei periodi di congedo obbligatorio per maternità e paternità, il ricercatore ha diritto a un assegno pari al trattamento economico in godimento.
2. In caso di contratti su finanziamenti esterni, i relativi oneri gravano su un fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo, alimentato dalle trattenute effettuate dall'Ateneo sulle attività delle strutture di ricerca.

## **CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 33 – Procedure d'urgenza**

1. In relazione a posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento, da attivare nell'ambito di finanziamenti esterni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento, o su finanziamenti straordinari ministeriali o europei che prevedano termini tassativi non compatibili con i termini ordinari previsti dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione può stabilire



l'applicazione della disciplina d'urgenza per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Le procedure attivate secondo la disciplina d'urgenza possono prevedere le seguenti deroghe rispetto alla disciplina ordinaria di cui al presente regolamento:

a) i termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono ridotti a quindici giorni;

b) la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti al settore concorsuale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del presente Regolamento, i componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di Dipartimento e possono essere tutti professori ordinari e associati dell'Università di Firenze. In caso di settori con limitata disponibilità di idonei a fare parte della Commissione di valutazione, si attinge ai professori afferenti al macrosettore concorsuale;

c) il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della Commissione all'atto della proposta di nomina della stessa.

d) i termini di riconsultazione sono ridotti a sette giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione.

e) la data, l'orario e la modalità di svolgimento della discussione e del contestuale accertamento delle competenze linguistiche sono pubblicati sul sito di Ateneo con un anticipo non inferiore a sette giorni; tale pubblicazione è effettuata unitamente all'elenco dei candidati ammessi qualora il numero dei candidati alla procedura sia superiore a sei, come previsto dall'articolo 18, comma 5, del presente Regolamento; in caso di rinvio, la nuova data è resa nota sul sito di Ateneo almeno tre giorni prima della stessa;

f) la Commissione conclude i lavori nel termine di sessanta giorni dalla data di nomina o nel diverso termine inferiore da individuare da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione a specifiche esigenze derivanti dalle previsioni dei singoli finanziamenti.

#### **Articolo 34 – Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010, di cui al decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467.

3. Il presente Regolamento si applica alle procedure bandite con Decreto del Rettore





successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1. Le disposizioni dell'articolo 28 in materia di incompatibilità e quelle sulla gestione delle carriere si applicano anche ai contratti relativi a procedure già bandite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Con decreto del Rettore sono emanate specifiche linee guida e raccomandazioni in applicazione del presente Regolamento.